

**COMMISSIONE VIII**  
**ISTRUZIONE E BELLE ARTI**

III.

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 1963**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI****

**INDICE**

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	11
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
LEONE RAFFAELE: Modificazioni all'articolo 32 della legge 18 marzo 1958, n. 349, sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari. (42) . . . . .	11
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> . . . . .	11, 12
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	12
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	12

**La seduta comincia alle 9,40.**

BUZZI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Finocchiaro.

**Discussione della proposta di legge: Modificazioni all'articolo 42 della legge 18 marzo 1958, n. 349, sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari (42).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Leone Raffaele: « Mo-

dificazioni all'articolo 42 della legge 18 marzo 1948, n. 349, sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari ».

Come i colleghi ricorderanno, questa proposta di legge è già stata da noi esaminata, in sede referente, in una passata seduta. La Commissione chiese successivamente alla Presidenza della Camera il trasferimento del provvedimento in sede legislativa, che ci è stato accordato.

Poiché quindi una prima deliberazione sul provvedimento già si è avuta, nella seduta in sede referente, ne riassumo in poche parole gli scopi. Con la legge n. 349 del 18 marzo 1958, furono istituiti, anche per gli assistenti universitari, che erano stati — si può dire — dimenticati dal provvedimento del 1948, i ruoli aggiunti. Nell'istituire gli stessi, la legge modificò la norma generale vigente, secondo la quale un assistente che avesse maturato un decennio di servizio di ruolo senza aver conseguito la libera docenza nella materia cui è addetto, o materia affine, sarebbe decaduto dalle sue funzioni. Tale norma generale fu modificata nel senso di elevare i dieci anni di cui sopra a quindici, e ciò in considerazione del fatto che la nomina aveva un certo effetto retroattivo.

Senonché, detto effetto retroattivo non era di cinque anni, ma di dieci (con un articolo della legge del 1958, di cui trattasi, gli assistenti furono nominati a ricorrere dal 1948), per cui il personale interessato si è trovato ad avere cinque anni di tempo per conseguire la libera docenza, in luogo dei dieci previsti per gli altri. Dal 1° novembre 1963, do-

---

 IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1963
 

---

vrebbero così lasciare il posto circa duecento assistenti che si trovano nelle condizioni sopra descritte. Ora questa sembra essere a noi una palese ingiustizia. Non si capisce perché un certo numero di assistenti dovrebbe fruire solo di cinque anni di tempo per conseguire la docenza, mentre altri fruiscono di dieci.

Lo scopo del provvedimento al nostro esame è appunto quello di riparare a tale squilibrio. In esso infatti si afferma che, per il personale di cui trattasi, il decennio entro il quale conseguire la libera docenza viene conteggiato a partire dal momento dell'emanazione del decreto per l'immissione in ruolo, cioè dal 1958. Gli assistenti interessati avranno così tempo fino al 1968, per il conseguimento della docenza.

Queste le finalità della proposta di legge che raccomando al vostro sollecito, benevolo esame.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Chiedo il parere del Governo sulla proposta di legge.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« Il quarto e quinto comma dell'articolo 32 della legge 18 marzo 1958, n. 349, sono sostituiti dai seguenti:

« Il personale assistente di cui al presente articolo cessa dal servizio qualora alla scadenza del decimo anno dalla data del provvedimento di inquadramento non abbia conseguito l'abilitazione alla libera docenza.

La cessazione decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui sia stato compiuto il decennio di servizio ».

Faccio presente che già nella precedente seduta in sede referente tanto io quanto l'onorevole presentatore avevano convenuto — con l'assenso della Commissione — sulla opportunità di modificare il primo comma dell'articolo unico, introducendo, fra le parole « sostituiti », e « dai » le altre seguenti: « con effetto dalla data di entrata in vigore della legge medesima ».

Pongo in votazione la modificazione testé letta.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo unico nel suo complesso e lo pongo in votazione:

« Il quarto e il quinto comma dell'articolo 32 della legge 18 marzo 1958, n. 349, sono sostituiti, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge medesima, dai seguenti:

« Il personale assistente di cui al presente articolo cessa dal servizio qualora alla scadenza del decimo anno dalla data del provvedimento di inquadramento non abbia conseguito l'abilitazione alla libera docenza.

La cessazione decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui sia stato compiuto il decennio di servizio ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito posta in votazione a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta sulla proposta di legge:

LEONE RAFFAELE: « Modificazioni all'articolo 32 della legge 18 marzo 1958, n. 349, sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari » (42):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	28
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Badini Confalonieri, Berlinguer Luigi, Bertè, Borghi, Bronzuto, Buzzi, Dall'Armellina, De Zan, Di Lorenzo, Elkan, Ermini, Franceschini, Giomo, Giugni Lattari Jole, Grilli Antonio, Illuminati, Leone Raffaele, Marangone, Picciotto, Pitzalis, Racchetti, Rampa, Romanato, Savio Emanuela, Scionti, Seroni, Valitutti e Zucalli.

Le seduta termina alle 10,30.

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI